



Città
metropolitana
di Milano



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 28/2021	Fascicolo 7.4/2021/286
Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, per la redazione di perizie estimative inerenti la determinazione del maggior profitto conseguente interventi sottoposti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione postuma (Deliberazione immediatamente eseguibile)	

Addì 29 settembre 2021, alle ore 14.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano.

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Assente	6. Del Ben Daniele
2. Aquilani Renato	7. Durè Luca
3. Branca Paolo	8. Festa Paolo
4. Cocucci Vera Fiammetta Solange Assente	9. Olivero Dario
5. Colombo Linda	10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena Assente

Presiede la Presidente Michela Palestra, assistita dal Segretario Generale, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro è altresì presente il Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo sud Milano, Dott. Emilio De Vita

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
RICHIAMATO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione n. 2/2014 del 22/12/2014, successivamente modificato con Deliberazione n.6/2018 del 25/09/2018, che all'art. 37 comma 2 dispone che "la Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

RICHIAMATE le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 6 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000" e s.m.i.;

- Rep. n. 8/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021- 2023 e relativi allegati" e successive variazioni;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 della Città Metropolitana di Milano e s.m.i.;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e l'Agenzia delle entrate composto da n. 4 pagine
- 3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali

Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e l'Agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, per la redazione di perizie estimative inerenti la determinazione del maggior profitto conseguente interventi sottoposti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione postuma (Deliberazione immediatamente eseguibile)

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

La L.R. n. 24 del 23/04/1990, ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", ai sensi della L.R. n. 86 del 30/11/1983, "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".

La legge regionale istitutiva n. 24/1990 è ora confluita nella L.R. n. 16 del 16/07/2007, "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi". In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX "Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano", di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, ossia di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro - silvo - colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche dal Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito PTC), approvato con D.G.R. n. 7/818 del 3/08/2000. Il PTC del Parco persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro - silvo - colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria.

Il territorio compreso nel perimetro del Parco regionale Agricolo Sud Milano è vincolato anche in quanto bene paesaggistico ed è tutelato ai sensi dell'art. 142 lettera f) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.: "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".

2. Finalità

Il D.Lgs n. 157/2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al paesaggio" con l'art. 16 ha introdotto all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. n. 42/2004, attraverso l'accertamento di compatibilità paesaggistica, la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma nei seguenti casi:

- a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001,.

Ove sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato, il profitto conseguito o il costo di costruzione, derivanti dalla trasgressione messa in atto. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

La L.R. n. 12/2005 e s.m.i. ha attribuito agli Enti gestori dei Parchi Regionali, per i territori compresi all'interno dei relativi perimetri, l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146 e 167 del D.lgs. 42/2004 inerenti gli accertamenti di compatibilità paesaggistica.

La L.R. n. 17/2018, all'art. 27 ha disposto la modifica dell'art. 83 della L.R. n. 12/2005, ridefinendo i parametri per il calcolo della sanzione paesaggistica, in particolare la previgente norma disponeva che l'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, fosse obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e la quantificazione fosse rapportata in relazione al

profitto conseguito e, comunque in misura non inferiore a cinquecento euro.

Le variazioni apportate prevedono che l'applicazione della sanzione pecuniaria, in alternativa alla rimessione in pristino, sia obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta

per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro.

L'azione amministrativa comprendente sia le richiamate azioni, sia la fase di riscossione ha costituito un costante impegno per il Parco Agricolo Sud Milano, in particolare in termini di professionalità e risorse umane impegnate.

Questo notevole impegno, per risultare pienamente efficace necessita di conoscenze specialistiche sui vari aspetti che concorrono alla determinazione del profitto conseguito.

L'Agenzia delle Entrate rappresenta un organo qualificato nello svolgimento delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche (individuare queste ultime nell'art.1, c. 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed agli Enti ad esse strumentali. Rappresenterebbe, dunque, un'autorevole struttura di supporto al Parco nell'espletamento dell'attività specialistica di stima richiamata.

3. Protocollo d'Intesa

Il Parco Agricolo Sud Milano è preposto all'espletamento delle attività conseguenti le richieste di accertamento di compatibilità paesaggistica previste ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004, per lavori eseguiti in assenza della prevista autorizzazione di cui all'art. 146, del medesimo Decreto legislativo. L'esito positivo dell'accertamento, nei casi in cui non sussista danno ambientale, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria determinata in funzione della maggior incidenza tra incremento del valore conseguito in virtù degli interventi oggetto di accertamento ed il costo di costruzione degli stessi.

Considerato che l'Agenzia delle Entrate è un organo qualificato nello svolgimento delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed agli Enti ad esse strumentali e pertanto sarebbe un'autorevole struttura di supporto al Parco nell'espletamento dell'attività specialistica di stima richiamata.

E' inoltre, interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 64, c. 3-bis, del D.lgs n. 300/1999, effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 61, c. 3, dello stesso Decreto legislativo;

Tale rapporto può essere attivato mediante la stipula di Accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prevedendo, come indicato dalla normativa citata, il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione verrà stabilita nella Convenzione che verrà stipulata successivamente di cui all'art. 59 del D.lgs. n.300/1999.

Si ritiene che una partnership tra i due Enti possa innescare delle sinergie tali da favorire il raggiungimento degli obiettivi di entrambi gli Enti.

I contenuti dell'Accordo sono esplicitati nello schema di Protocollo d'Intesa, allegato e parte integrante della presente Delibera.

Il Protocollo d'Intesa rientra tra quelli disciplinati dal comma 1 dell'art. 15 della L. n. 241/1990 che stabilisce che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Le attività contenute nel Protocollo d'Intesa prevedono un impegno finanziario complessivo massimo di € 68.482,76 che trova copertura agli stanziamenti iscritti al bilancio di previsione 2021-2023 con riferimento alla Missione 09 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 09051080 "Fondo trasf. alle Amministrazioni Centrali in materia di recupero valori paesaggistici e riqualificazione immobili aree degradate ai sensi art. 167 Dlgs. 42/2004 (finanziato con avanzo vincolato)", di cui € 8.482,76 per l'anno 2021 già stanziati con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 103/2021 del 29/04/2021, "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020". La restante somma pari a € 60.000,00, richiesta in sede di variazione, sarà impegnata sull'anno 2021 con successiva determina costituendo FPV per le esigibilità 2022 e 2023 solo dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio.

Si richiama la Deliberazione del Consiglio metropolitano 30/2021 del 21/07/2021 avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020".

Si propone pertanto di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e

l'Agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Milano-Territorio per la redazione di perizie di stima per la determinazione dell'incremento del valore venale nell'ambito delle procedure accertamento di compatibilità paesaggistica.

Sono demandati al Direttore competente gli aspetti operativi derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, consistenti nella definizione delle singole attività di valutazione immobiliare richieste alla Agenzia delle Entrate, i cui servizi saranno acquisiti dal Parco Agricolo sud Milano previa corrispondente quotazione e perfezionamento di specifico atto di impegno di spesa.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio minimo dall'art. 5 del PTPCT.

Data, 14.9.2021

**Il Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita**

(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi)

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Visto il D.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 3/4/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Visto l’art. 27 della L.R. 17/2018, che ha disposto la modifica dell’art. 83 della l.r. 12/2005;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto: *“Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 e relativi allegati”*;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Programmazione risorse finanziarie, in data 14/9/2021, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 14/9/2021, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti // , espressi nei modi legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e l'Agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, per la redazione di perizie estimative inerenti la determinazione del maggior profitto conseguente interventi sottoposti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione postuma;
3. di delegare il Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo sud Milano, dott. Emilio De Vita, alla firma del Protocollo d'Intesa;
4. di demandare al medesimo Direttore l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
5. di dare atto che la presente deliberazione richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d);
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio minimo dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli **8**, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita

14/9/2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI)

VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita

14/9/2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
Dott. Alberto Di Cataldo

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ing. Michela Palestra

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, lì _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....
.....

Milano, lì _____

**IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

**PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI
VALUTAZIONE IMMOBILIARE****TRA**

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020

E

Parco Agricolo Sud Milano (di seguito anche solo "Parco"), amministrazione pubblica, con sede legale in _____, codice fiscale e/o partita IVA _____, in persona del direttore *ad interim*, dott. Emilio De Vita, delegato alla firma dalla Delibera del Consiglio direttivo n..... del.....

di seguito definite anche, disgiuntamente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. il Parco, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. il Parco è preposto all'espletamento delle attività conseguenti le richieste di accertamento di compatibilità paesaggistica previste ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/04, per lavori eseguiti in assenza della prevista autorizzazione di cui all'art. 146, del medesimo decreto legislativo. L'esito positivo dell'accertamento, nei casi in cui non sussista danno ambientale, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria determinata in funzione della maggior incidenza tra incremento del valore conseguito in virtù degli interventi oggetto di accertamento ed il costo di costruzione degli stessi. E' interesse del Parco nell'ambito dello svolgimento delle attività connesse agli accertamenti di compatibilità paesaggistica, instaurare un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, quale organo qualificato allo svolgimento delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed agli enti ad esse strumentali, per l'espletamento di servizi di valutazione.
- D. il Parco ha quindi richiesto, con istanza prot. n. del, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed

efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;
- G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Protocollo d'Intesa prevede il rimborso da parte del Parco dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all'art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento")

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, si stipula il presente Protocollo di Intesa regolato dai seguenti articoli.

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si accordano per lo svolgimento da parte dell'Agenzia, in favore del Parco delle prestazioni inerenti i servizi di valutazione immobiliare ai fini della determinazione del profitto conseguito dai trasgressori, nei casi in cui da parte del Parco sia accertata la compatibilità paesaggistica, ai fini della determinazione della sanzione da comminare.

ART. 3 RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il Parco riconoscerà all'Agenzia, quale trasferimento a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, un importo sulla base del costo standard di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per giorno-uomo, di cui in premessa. Tale importo sarà determinato, all'atto della specifica richiesta di prestazione da parte del Parco, nell'ambito del relativo atto aggiuntivo previsto al successivo punto 4.2, in base ai giorni-uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 Il Parco al fine di avvalersi delle attività prestate Agenzia di cui al precedente articolo 2, richiederà a questa struttura il servizio mediante l'invio di apposita richiesta di prestazione, indicando il proprio Referente responsabile.

4.2 L'Agenzia, per ciascuna richiesta, proporrà al Parco la sottoscrizione per accettazione di uno specifico atto aggiuntivo, secondo lo schema allegato al presente Protocollo, nel quale saranno disciplinati e dettagliati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione riguardanti. L'oggetto della prestazione, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, la documentazione necessaria e la data di consegna dei prodotti erogati, oltre al rimborso costi di cui al punto 3.1 e le relative modalità di pagamento.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali - in specie riferibili alla ragione sociale, nome e cognome, codice fiscale, di aziende e/o soggetti privati che hanno richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica per:

a) lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

5.2 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Protocollo sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate e dal Parco in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

5.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

5.4 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

5.5 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Protocollo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

5.6 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

5.7 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

5.8 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.9 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

5.10 L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Protocollo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

5.11 L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del Protocollo.

5.12 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

per l'Agenzia delle Entrate, il dott., il cui dato di contatto è:@agenziaentrate.it;

per il Parco il dott. Emilio De Vita, il cui dato di contatto è e.devita@cittametropolitana.mi.it

ART. 6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1 Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

6.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

6.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

6.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

**ART. 7
DURATA**

7.1 Il presente Protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del Protocollo stesso, opportunamente controfirmato dal Parco, con firma digitale ai sensi dell'Articolo 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

**ART. 8
MODIFICHE**

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto l) delle premesse.

**ART. 9
RINVIO**

9.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di Intesa.

**ART. 10
COMUNICAZIONI**

10.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo d'Intesa deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Parco Agricolo Sud Milano

Indirizzo: _____
PEC: _____
CF: _____

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Indirizzo: _____
PEC: _____
CF 06363391001

Parco Agricolo Sud Milano
(Nome e Cognome)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
(Nome e Cognome)
F.to digitalmente